

# **Studio Associato Bassi-Avanzini**

*Dottori Commercialisti - Revisori contabili*

Circolare n. 4 del 01/08/2017

**Ai gentili clienti**

**Loro sedi**

## **NOVITA' DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2017**

**Con la Legge n. 96/2017 è stato convertito il D.legge n. 50/2017 confermando alcune misure già previste e apportando alcune modifiche.**

### **DEFINIZIONE LITI PENDENTI**

Dopo la rottamazione delle cartelle esattoriali è arrivata quella delle liti fiscali, quasi 470mila ancora pendenti, a fine anno 2016, presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Lo scopo è **eliminare l'arretrato** definendo le liti pendenti, avendo come base i principi della rottamazione delle cartelle esattoriali e con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Ciò anche per semplificare e ridurre il contenzioso presso le Commissioni Tributarie, considerando che la mediazione obbligatoria dal 01.01.2018 riguarderà le cause di importo fino a €. 50.000 e che, nel 2016, i Giudici Tributarie hanno recuperato l'arretrato, in percentuale quasi doppia, il 12%, rispetto al 2015. Nel 2016, infatti, i contenziosi dei contribuenti italiani con il Fisco sono diminuiti passando da 34 miliardi a 32 miliardi anche se rimane il grande problema delle 50mila liti con il Fisco presso la Corte di Cassazione.

Potranno essere rottamati i ricorsi contro gli atti della Agenzia delle Entrate, notificati entro il 24 aprile 2017. La "rottamazione" delle liti fiscali pendenti potrà essere applicata anche a quegli enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 agosto 2017.

Altro aspetto riguarda la controparte in giudizio. Può essere l'Agenzia delle Entrate o ente territoriale che abbia aderito, alla definizione delle liti fiscali, entro il 31 agosto 2017.

Altro aspetto che "qualifica" questa definizione delle liti pendenti riguarda gli importi da prendere in considerazione per addivenire alla sua definizione. Una volta che il contribuente abbia aderito alla definizione delle liti pendenti con il pagamento della prima o unica rata, a seconda della modalità prescelta a rate od unica soluzione, il processo continuerà ad essere

sospeso fino al 31 dicembre 2018, considerando, come vedremo che l'ultima rata deve essere corrisposta entro il 30 giugno 2018.

L'opportunità è rivolta ai **contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell'atto impugnato**, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. L'Agenzia delle entrate illustra in una circolare gli effetti e le modalità della misura introdotta.

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell'intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Dall'importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione, in quest'ultimo caso a prescindere dalla circostanza che all'atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte.

Il pagamento potrà essere effettuato in un **massimo di 3 rate per importo di importo netto superiore ai 2.000 euro**.

In questo caso le rate della rottamazione delle liti fiscali saranno articolate secondo le seguenti scadenze:

- **pagamento in 3 rate:**

- 1° rata con scadenza il 2 ottobre 2017 - 40% dell'importo complessivo;

- 2° rata con scadenza il 30 novembre 2017 - 40% dell'importo complessivo;

- 3° rata con scadenza il 2 luglio 2017 - 20% dell'importo complessivo;

- **pagamento in 2 rate:**

- 1° rata con scadenza il 2 ottobre 2017 - 40% dell'importo complessivo;

- 2° rata con scadenza il 30 novembre 2017 - 60% dell'importo restante.

## **SPLIT PAYMENT PER PROFESSIONISTI**

Com'è noto, lo split payment è uno speciale **meccanismo di versamento dell'IVA** dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta: in tal caso le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

In particolare, all'articolo 1 del DL 50/2017 si estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cd. split payment ) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che prima della manovra correttiva pagavano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. L'estensione della manovra correttiva riguarda:

- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, vengono ricomprese nell'ambito applicativo dello split payment anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari). E' stato infatti abolito il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 che ne prevedeva l'esclusione.

#### **STRETTA SU DETRAZIONI IVA E COMPENSAZIONI DELLE IMPSOTE**

Le nuove regole sulla detrazione dell'imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, anno in cui entra in vigore la nuova normativa, **non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti**, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell'imposta previsti dagli articoli 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 nel testo in vigore prima della modifica. Per le fatture degli **anni precedenti** (2015 e 2016) non registrate vale quindi la disciplina in vigore prima delle modifiche. Questo in quanto non essendo stata prevista nessuna disciplina transitoria da applicarsi alle fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate, viene applicato il principio generale che governa il succedersi nel tempo delle norme giuridiche, secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire.

Secondo quanto stabilito dalla Manovra correttiva 2017, viene modificato il **termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati** (previsto dall'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 così come modificato dall'art. 2 del DL 50/2017) ovvero tale diritto **può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto** (ad es., per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione, sorto nel 2018, potrà essere esercitato

dall'acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2019).

**L'art. 2 modifica anche l'art. 25 del decreto IVA**, che disciplina **la registrazione degli acquisti**, al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate all'art. 19. La nuova norma prevede, infatti, che **le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con l'inserimento dell'art. 2 bis le nuove regole sulla detrazione dell'imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, anno in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, per le quali continuano ad applicarsi le precedenti regole.

#### **NOVITA' APE DURC E PREMI DI PRODUTTIVITA'**

Cd Manovra 2017 contiene molti provvedimenti urgenti in materia finanziaria fiscale per il lavoro e previdenza e lo sviluppo, per gli Enti territoriali, e le aree colpite dai terremoti. In particolare:

**APE** - L'Ape è un acronimo che sta per anticipo pensionistico. E' un assegno volontario per le pensioni anticipate. L'Ape volontaria è un prestito erogato da una banca in quote di 12 mensilità e garantito dalla pensione di vecchiaia. Consiste in un assegno mensile che faccia da ponte e permetta di anticipare l'uscita dal lavoro fino a tre anni e sette mesi prima dell'età pensionabile. Secondo le stime del governo, i possibili richiedenti sono quasi mezzo milione: 300.000 nel 2017 e 115.000 nel 2018.

L'Ape consente di andare in pensione anticipata rinunciando a una parte dell'assegno pensionistico. E' riconosciuta in via sperimentale dal primo maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Una volta ottenuta la certificazione della pensione futura dall'Inps, il richiedente potrà accedere a una lista di banche e assicurazioni che aderiscono all'iniziativa con le quali sottoscrivere la proposta di prestito online. Dagli inizi di ottobre possono fare richiesta le persone nate fino al 1954, che hanno compiuto 63 anni di età, a 3 anni e sette mesi di distanza dalla pensione di vecchiaia, e hanno 20 anni di contributi. Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici o privati, da autonomi o iscritti alla gestione separata. Esclusi invece i

liberi professionisti iscritti alle Casse private. Chi vorrà ricevere l'Ape pagherà una rata sulla pensione netta futura che va da un minimo del 2% fino a un massimo del 5,5% annuo.

All'art. 53 viene specificato il requisito della **continuità delle attività gravose o usuranti** elencate negli allegati C ed E, della Legge di stabilità 2017 ( L. 232/2016): tali mansioni " si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione"; Ciò significa che ai fini dell'accesso al regime **si prendono di fatto in considerazione 7 e non solo 6 anni di lavoro immediatamente precedenti la pensione;**

**DURC** - All' articolo 54 si prevede che il **documento di regolarità contributiva DURC può essere ottenuto al momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata** dei carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle) utilizzando il modulo DA1, sempre che siano presenti gli altri requisiti di regolarità richiesti; vengono inoltre elencati **i casi di mancato rispetto della rateazione per cui il Durc è immediatamente annullato.**

**PREMI PRODUTTIVITA'** . - L'art. 55 del decreto modifica l'articolo 1, comma 189, L. 208/2015, per cui le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro , **non godono più di un ampliamento dello sgravio fiscale da 3 a 4 mila euro ma hanno diritto ad uno sgravio contributivo (IVS)** su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota, sgravio totale per i singoli lavoratori interessati. Anche l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene ridotta nella stessa misura . La nuova disposizione non è retroattiva quindi si applica solo agli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017.

## **CEDOLARE SECCA E AFFITTI BREVI**

Le principali novità riguardano: l'applicazione della cedolare secca e la ritenuta a titolo di acconto o di imposta da parte degli intermediari, che diventano sostituti di imposta. Il decreto legge 50 al 1 comma dell'art. 4 specifica quali sono i contratti brevi, individuandoli nei contratti abitativi di durata non superiore a 30 giorni che possono prevedere anche la prestazione di alcuni servizi come la pulizia e la biancheria. Tali contratti possono essere stipulati direttamente, tramite intermediari o attraverso portali on line.

La norma prevede che a tali contratti dal 1 giugno 2017 è possibile applicare su opzione la cedolare secca del 21%. Se i contratti vengono stipulati con l'intervento di intermediari o portali di intermediazione, a carico degli stessi sono previsti importanti e onerosi obblighi:

- In tutti i casi l'intermediario deve comunicare i dati dei contratti conclusi per suo tramite
- Se l'intermediario oltre a mettere in contatto le parti, incassa anche il canone pattuito, scatta l'obbligo comune a tutti i sostituti di imposta di trattenere il 21% e versarlo direttamente nelle casse dello Stato.

- L'imposta trattenuta e versata dall'intermediario dovrà essere certificata e per il locatore diventerà a titolo di acconto o a titolo d'imposta a seconda se lo stesso abbia optato o meno per la cedolare secca. Entro 90 giorni sarà emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità di trasmissione degli elenchi da parte degli intermediari.

#### **AUMENTO IVA:**

L'aumento delle aliquote Iva è stato rimodulato nei seguenti termini:

ALIQUOTA IVA	2018	2019	2020
ordinaria	25%	25,40%	24,90%
ridotta	11,50%	12%	13%

**Lo studio vi terrà aggiornati sulle novità che seguiranno dopo le ferie.**